CAMERA DEI DEPUTATI N. 4196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEOLI, PARENTI, PANETTA, MIGLIORI, TORTOLI, MARTINI, BONAIUTI

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

Presentata il 2 ottobre 1997

Onorevoli Colleghi! - Sono passati ormai quasi sei anni dall'approvazione della legge quadro sulle aree protette, che ha introdotto nel nostro ordinamento criteri generali per l'istituzione dei parchi nazionali e per il loro funzionamento, contemporaneamente istituendone sei nuovi. Ebbene, a sei anni dall'approvazione della legge che li istituiva, solo alcuni tra i parchi previsti sono stati effettivamente costituiti; altri sono in via di costituzione, mentre alcuni di essi, ed in particolare il Parco dell'Arcipelago Toscano, sono in fase di stallo per i duri contrasti che hanno visto popolazioni e amministrazioni di comuni che ricadono nell'area del Parco opporsi con grande decisione alla sua istituzione.

Gli ambientalisti tradizionali – questa strana categoria di persone che si attribuisce competenze mai provate da alcuno in materia ambientale, solo perché il proprio interesse o talvolta l'indicazione di un partito li ha spinti ad iscriversi ad una associazione - sostengono in modo apodittico che dai parchi derivano benefici, anche economici, per le popolazioni interessate. Tali popolazioni però non sono affatto convinte della veridicità dell'affermazione; spesso considerano che i benefici diretti previsti dalla norma non siano sufficienti ad equilibrare gli svantaggi, ed insistono nel non voler accettare la forma di Parco prevista dalla legge n. 394 del 1991: a nostro modo di vedere, almeno nel caso del Parco dell'Arcipelago Toscano, essi fanno bene.

In effetti, la legge n. 394 del 1991 prefigura un parco illuministicamente definito e deciso, calato dall'infinita sapienza dei supremi reggitori della cosa pubblica sulle realtà locali, che non hanno, in pratica, la possibilità di partecipare alle decisioni, e neanche quella di opporsi efficacemente ad atti che ne condizionano assai pesantemente il futuro individuale e di comunità.

In effetti, l'istituzione della comunità del parco e la stessa partecipazione di alcuni amministratori locali all'organo di gestione del parco, all'interno del quale essi costituiscono una minoranza, non è un vero ristoro del pesante condizionamento del futuro che il parco eserciterà a tempo indeterminato. Lampante dimostrazione della veridicità di quanto diciamo è costituita dalla decisione recentemente assunta dal Ministro dell'ambiente, il quale ha rinviato la definitiva costituzione del Parco dell'Arcipelago Toscano nel tentativo di risolvere in via di fatto il problema, cioè forzando la legge fino ad arrivare ad assegnare agli amministratori degli enti locali la maggioranza nell'organo di gestione del parco stesso.

Tale scappatoia è chiaramente inaccettabile, e dimostra una volta di più la necessità di intervenire sulla legge n. 394 del 1991 apportandovi una serie di modifiche significative e qualificanti.

* * *

La presente proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, non tende a modificare radicalmente la legge n. 394 del 1991, che può ritenersi nell'insoddisfacente panorama legislativo italiano una legge tutto sommato accettabile; la proposta di legge vuole emendare e correggere quel testo, mantenendone l'impianto complessivo, ma correggendone, al tempo stesso, gli errori che ormai nessuno disconosce essere tali.

E così i parchi vengono parificati a soggetti che devono essere in grado di giustificare e sostenere attraverso la loro attività ed i proventi che ne derivano la loro esistenza, senza porre lo Stato nella necessità di elargire consistenti contributi economici destinati a restare non solo senza frutto, ma ad essere dilapidati in iniziative spesso futili e talvolta irrespon-

sabili, come la storia recente anche di alcuni grandi parchi storici ci insegna. È questa una novità che va nel senso dello Stato « leggero » e della diminuzione degli aggravi sul bilancio.

Ugualmente significative sono le modifiche che vengono apportate alla composizione ed alla organizzazione interna degli organi del parco. Nel consiglio direttivo viene aumentato il numero di rappresentanti delle amministrazioni locali fino a far di essi la componente maggioritaria e dalla quale deve provenire il vicepresidente; ma si prevede anche di riqualificare la presenza degli altri soggetti, richiedendone una caratura personale maggiormente significativa di quanto oggi sia previsto; nella comunità del parco viene fortemente rafforzato il ruolo dei sindaci. Anche lo stesso comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 viene rafforzato dalla presenza di tre sindaci eletti tra tutti quelli dei comuni interessati, garantendo che la tutela degli interessi locali avvenga non solo a cura della regione, come prevede la legge n. 394 del 1991, ma tramite appunto la presenza dei rappresentanti delle popolazioni direttamente interessate.

Riteniamo che la modifica di maggiore interesse sia quella prevista per il comma 9 dell'articolo 9, della citata legge n. 394 del 1991, che introduce l'obbligo che lo statuto dal parco preveda la possibilità per le popolazioni interessate di intervenire sulle decisioni del direttivo « mediante procedura referendaria facilmente attivabile ». Riteniamo che sia questo lo strumento decisivo per garantire che le popolazioni interessate dall'istituzione del Parco non vengano private del diritto ad intervenire sul loro futuro e ad esserne protagoniste.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione, se approvata, potrà risolvere i problemi che hanno sostanzialmente impedito, fino ad oggi, l'effettiva costituzione di nuovi parchi nazionali. La miglior dimostrazione della sua necessità è data dal fatto che il Ministro dell'ambiente ha pubblicamente dichiarato di aver dovuto rinviare la definizione del consiglio

direttivo del Parco dell'Arcipelago Toscano per poter inserire un numero di amministratori locali superiore a quello previsto dalla legge: il Ministro dichiara che terrà un comportamento caratterizzato da quella particolare figura del diritto civile che si definisce « dissimulazione di negozio », e che nell'ambito del diritto amministrativo diventa, sotto la definizione di « abuso di potere », un tipico vizio dell'atto che ne è caratterizzato, fino al punto da determinarne l'annullabilità. Una sollecita approvazione della proposta di legge che ci onoriamo di presentarvi potrà, invece, risolvere tali problemi evitando al Governo di incorrere in comportamenti illegittimi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: « del paese » sono aggiunte le seguenti: « , quale ci è stato tramandato »;
- *b)* al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché gli interventi umani che vi siano stati realizzati nella logica dello sviluppo ambientalmente sostenibile »;
- *c)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: « anche mediante la » sono sostituite dalle seguenti: « caratterizzata dalla »;
- *d)* dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
- « 5-bis. La gestione delle aree protette deve essere caratterizzata dall'equilibrio economico tra le entrate e le uscite; le contribuzioni ordinarie dello Stato e di altri soggetti pubblici per il loro funzionamento ordinario cessano entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- 5-ter. Persone fisiche e giuridiche possono contribuire alle necessità della gestione delle aree protette; i contributi versati a tale scopo sono sottoposti al trattamento fiscale di cui all'articolo 37 della presente legge ».

ART. 2.

- 1. All'articolo 2 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, la parola: « alterati » è sostituita dalla seguente: « caratterizzati » e

le parole: «l'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «la garanzia»;

- b) il comma 5 è abrogato;
- c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, previo parere favorevole del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari ».

ART. 3.

- 1. All'articolo 3 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: « Alle riunioni del Comitato partecipano i presidenti o gli assessori delegati dalle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta della quale si discute, e tre sindaci eletti con voto limitato dai sindaci di tutti i comuni il cui territorio sia compreso anche parzialmente nell'area stessa. Alla istituzione del Comitato provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. »;
- *b)* al comma 2, dopo le parole: « naturali ed ambientali », sono inserite le seguenti: « , culturali ed umani ».

ART. 4.

- 1. All'articolo 4 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, lettera *c)*, alle parole: « definisce il », sono premesse le seguenti: « fino al termine di cui all'articolo 1, comma 5-*bis* »;
- *b)* al comma 1, lettera *d)*, alle parole: « prevede contributi », sono premesse le seguenti: « fino al termine di cui all'articolo 1, comma 5-*bis* ».

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 394 del 1991, sono aggiunte, in fine, le parole: «, entro i termini di cui all'articolo 1, comma 5-bis ».

Art. 6.

- 1. All'articolo 6 della citata legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: « di concerto con il Ministro della marina mercantile » sono soppresse;
- *b)* al comma 3, dopo le parole: « con provvedimento motivato » sono inserite le seguenti: « del Ministro dell'ambiente, sentito il sindaco del comune interessato ».

Art. 7.

- 1. All'articolo 8 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: « sentita la regione » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti la regione ed i comuni interessati »;
- *b)* al comma 2, le parole: « sentita la regione » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti la regione ed i comuni interessati »;
- c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentiti i comuni interessati ».

ART. 8.

- 1. All'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e col gradimento della maggioranza dei sindaci dei comuni interessati »;

- *b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:
- « 4. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da quattordici membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra i rappresentanti della comunità del parco, tra docenti universitari di ruolo nelle facoltà di scienze naturali, economia e commercio o giurisprudenza, tra altri soggetti, riconosciuti esperti in materia naturalistico-ambientale per chiara fama, e tra dirigenti generali dello Stato, secondo le seguenti modalità:
- a) sette su designazione della comunità del parco, di cui non meno di quattro sindaci dei comuni che ne fanno parte, eletti con voto limitato;
- *b)* due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
- *d)* uno, su designazione del Ministro per le politiche agricole;
- *e)* due, su designazione del Ministro dell'ambiente »:
- *c)* al comma 6, dopo le parole: « un vicepresidente » sono inserite le seguenti: « scelto tra i membri del consiglio direttivo di cui al comma 1, lettera *a)*, »;
- d) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto deve comunque garantire alle popolazioni residenti nel parco la possibilità di intervenire sulle decisioni assunte dal consiglio direttivo o, per quanto di competenza, dal presidente, mediante procedura referendaria facilmente attivabile »;

- *e)* al comma 12, le parole: « possono essere confermati un sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « non possono essere confermati »;
- f) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le parole: « operando nei limiti del bilancio ».

Art. 9.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 394 del 1991, dopo le parole: « e un Vice Presidente » sono aggiunte le seguenti: « eletti a maggioranza semplice tra i sindaci che ne fanno parte ».

ART. 10.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della citata legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:
- « e-bis) individuazione del piano economico comprendente la valorizzazione delle attività da svolgere e la provenienza delle relative risorse ».

ART. 11.

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della citata legge n. 394 del 1991, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale termine non può essere in nessun modo prorogato; con la sua scadenza, senza che sia attivata la procedura d'intervento per l'esercizio del diritto di prelazione, l'ente rinunzia all'esercizio di detto diritto ».

ART. 12.

- 1. All'articolo 16 comma 1 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le lettere a) e b) sono abrogate;
- *b)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c*) i finanziamenti provenienti dallo Stato, delle regioni e dagli altri enti pubblici, destinati a specifici progetti o interventi; ».

ART. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della citata legge n. 394 del 1991, le parole: « di concerto con il Ministro della marina mercantile e » sono soppresse.

ART. 14.

- 1. All'articolo 19 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: « di concerto con il Ministro della marina mercantile » sono soppresse;
- b) al comma 3, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pesca è ammessa esclusivamente da parte dei residenti dei comuni interessati, che utilizzano tecnologie già in uso alla data del 31 dicembre 1995 e non proibite da leggi nazionali o regionali, e nella misura massima totale di pescato corrispondente a quella media per gli anni 1993, 1994 e 1995. Al fine dell'applicazione della norma di cui al presente articolo, ai residenti sono equiparati i non residenti che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente, su richiesta di uno dei sindaci dei comuni interessati; »;
- *c)* al comma 3, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « non autorizzate dal soggetto gestore; »;
- d) al comma 6, le parole: « con decreto del Ministro della marina mercantile » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ».

Art. 15.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 21 della citata legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:
- «1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Ministro dell'ambiente ».

ART. 16.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della citata legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:
- « *e-bis*) l'istituzione di procedure referendarie facilmente attivabili da parte delle popolazioni e dalle amministrazioni comunali interessate:
- *e-ter)* l'autonomia finanziaria e l'autosufficienza economica del parco dopo i primi cinque anni dalla sua istituzione ».

Art. 17.

- 1. All'articolo 24 della citata legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2-bis. L'organismo di gestione del parco regionale deve essere formato in modo tale da prevedere che almeno la metà dei suoi membri sia costituita dai rappresentanti dei comuni il cui territorio è compreso nell'area del parco regionale ».

Art. 18.

- 1. All'articolo 25 della citata legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « per i primi cinque anni dalla sua istituzione »;
- b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Eventuali contributi

devoluti al parco da persone fisiche o giuridiche subiscono il trattamento fiscale di cui all'articolo 37 della presente legge ».

Art. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della citata legge n. 394 del 1991, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « per i primi cinque anni dall'istituzione di ciascun parco regionale ».

ART. 20.

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della citata legge n. 394 del 1991, dopo le parole: « d'intesa », sono inserite le seguenti: « con i comuni interessati e ».

ART. 21.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione in materia di aree protette ai principi contenuti nella legge stessa. Entro lo stesso termine gli enti parco adeguano alle stesse disposizioni i propri statuti.

ART. 22.

1. Le donazioni effettuate a favore dei parchi nazionali da persone fisiche o giuridiche sono totalmente esenti da qualunque gravame o imposizione fiscale, e il loro importo può essere detratto dal reddito imponibile del donatore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie alla piena armonizzazione tra i principi di cui alla presente legge e le disposizioni vigenti in materia di aree protette.